



# *Comune di Castellarano*

*Provincia di Reggio Emilia*

## **ORDINANZA N. 18 / duemilaventi**

**OGGETTO: MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDI' DI ROTEGLIA E GIOVEDI' DI CASTELLARANO – RIAPERTURA DAL 06/05/2020 PER LA SOLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI. APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.**

### **Il Sindaco**

Richiamati:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;
- i DPCM del 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/4/2020 e 26/04/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Viste:

- le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020 e n. 66 del 22/04/2020;
- gli articoli 27 e seguenti del DLgs. 114/98 e in particolare l'art. 28;
- la L.R. n. 12/99 e la deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 25/07/1999 e smi;

Tenuto conto che nel Comune di Castellarano si svolgono tradizionalmente:

- il mercato settimanale del mercoledì in Piazza Sandro Pertini nella frazione di Roteglia;
- il mercato settimanale del giovedì in Piazza XX Luglio nel capoluogo Castellarano;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali di Castellarano e Roteglia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23/10/2013, esecutivo ai sensi di legge;

Rilevato che, in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, tutti i mercati di cui sopra sono stati sospesi a far tempo dal giorno 10/03/2020 con Ordinanza Sindacale n. 12/2020;

Richiamata, come sopra citata l'ordinanza, del Presidente della Regione Emilia Romagna approvata con Decreto n. 66 del 22/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 del 11/04/2020";

Con particolare riferimento al punto 1, lett. f) che per quanto occorra si riporta:

*f) restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a*

*merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.*

Visto, come sopra riportato il D.L n. 18 del 25/03/2020 in corso di conversione, che fatte salve le misure adottate, con decreti governativi in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19, ed ordinanze emanate ai sensi del D.L. 6/2020, convertito con modifiche dalla L. 13/2020, e della Legge n. 832/1978 – art. 32, nonché le altre misure da applicarsi, prevede alla lett aa del comma 1 dell'art. 1 l'adozione di limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari ad assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari, e di prima necessità;

Visto l'art. 50 del D.LGS 267/200 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi alimentari e di prima necessità, disposte dalle competenti Autorità e, come stabilito nell'Ordinanza regionale citata, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. C) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10/04/2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

Ritenuto che sia necessario, in linea con i provvedimento governativi e regionali, di garantire alla popolazione residente la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, con minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

Tenuto conto che per quanto riguarda la vendita dei soli prodotti alimentari l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme impartite dal DPCM 10/04/2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61/2020, ha individuato un idonea ricollocazione temporanea dei banchi per il periodo di emergenza epidemiologica, come da planimetria allegata, distanziandoli fra loro al fine di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire sempre, su tutta l'area del mercato, l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto pertanto di regolamentare l'accesso degli utenti alle aree mercatali di Piazza Sandro Pertini, per il mercato del mercoledì di Roteglia e di Piazza XX Luglio, per il mercato del giovedì di Castellarano, come segue:

1. le aree mercatali di cui sopra saranno recitate con transenne e l'accesso alle stesse sarà regolato in base all'affluenza da operatori volontari, incaricati dall'Amministrazione Comunale, attraverso un unico varco di entrata;
2. l'accesso alle aree mercatali sarà consentito solo alle persone munite di mascherina;
3. i banchi alimentari in Piazza Sandro Pertini e in Piazza XX Luglio saranno ricollocati secondo gli schemi e le misure indicate rispettivamente nelle planimetrie **“Allegato 1 – mercato di Roteglia”** e **“Allegato 2 – mercato di Castellarano”** allegate alla presente ordinanza e facenti parte integrante della stessa;
4. i posteggi dovranno essere distanziati fra loro di 3 metri e l'area di accesso diretto ai singoli banchi recintata con transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, secondo gli schemi e le misure indicate nella planimetrie allegate, al fine di separare **“l'area di vendita”** dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che attendono in fila il loro turno;
5. le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall' esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno **“dell'area di vendita”**, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 **“Misure per gli esercizi commerciali”** del DPCM 10/04/2020;
6. al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'operatore, nel sito dove il comune le ha rese disponibili;

7. i varchi di entrata e di uscita "dall'area di vendita" devono essere di 1 un metro e devono essere separati secondo gli schemi indicati nelle planimetrie allegate;
8. l'accesso "all'area di vendita" è regolato dall'operatore ambulante e il numero massimo di clienti che vi può accedere è determinato dal numero di operatori a servizio del banco, sempre nella rigorosa osservanza del rispetto del distanziamento sociale minimo di 1 metro (esempio n. 1 operatore = n. 1 cliente, n. 2 operatori = n. 2 clienti ecc.);
9. è consentita all'operatore solo la vendita frontale;
10. è fatto obbligo agli operatori dell'uso di guanti usa e getta, mascherine e sistemi di disinfezione delle mani in particolare accanto a tastiere, touch screen e sistemi di pagamento;
11. è fatto altresì obbligo agli operatori di mettere a disposizione dei clienti guanti usa e getta e/o gel igienizzate;
12. l'accesso "all'area di vendita" è obbligatoriamente consentito ai soli clienti con mascherina e guanti o con igienizzazione delle mani;

Ritenuto inoltre:

- di sopprimere temporaneamente n. 1 posteggio del settore alimentare del mercato di Castellarano, attualmente non assegnato, al fine di distanziare tra loro il più possibile i posteggi assegnati;
- di sospendere temporaneamente le operazioni di spunta;

Valutato che:

- questa collocazione consenta di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire sempre, su tutta l'area del mercato, l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro;
- le aree individuate siano di facile sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di polizia che saranno presenti durante lo svolgimento dei mercati;

Ritenuto, dunque di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte, e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

Visti:

- l'art. 1 del R.D. 773/1931;
- l'art. 50 del TUEL DLgs. 267/2000;

## **ORDINA**

fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti governativi o regionali, per le motivazioni di cui sopra, e con le misure e cautele di seguito riportate:

1. **la riattivazione, esclusivamente per i concessionari dei posteggi del settore alimentare, a far tempo dal giorno 06/05/2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:**
  - del mercato settimanale del mercoledì di Roteglia presso Piazza Sandro Pertini come da planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento. **Allegato 1 – mercato di Roteglia;**
  - del mercato settimanale del giovedì di Castellarano presso Piazza XX Luglio come da planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento. **Allegato 2 – mercato di Castellarano;**
2. di stabilire che:
  - è temporaneamente soppresso n. 1 posteggio del settore alimentare del mercato di Castellarano, attualmente non assegnato, al fine di distanziare tra loro il più possibile i posteggi assegnati;
  - sono temporaneamente sospese le operazioni di spunta;
  - le aree mercatali di cui sopra saranno recitate con transenne e l'accesso alle stesse sarà regolato in base all'affluenza da operatori volontari, incaricati dall'Amministrazione Comunale, attraverso un unico varco di entrata;
  - **l'accesso alle aree mercatali sarà consentito solo alle persone munite di mascherina;**

- i banchi alimentari in Piazza Sandro Pertini e in Piazza XX Luglio saranno ricollocati secondo gli schemi e le misure indicate rispettivamente nelle planimetrie “**Allegato 1 – mercato di Roteglia**” e “**Allegato 2 – mercato di Castellarano**” allegate alla presente ordinanza e facenti parte integrante della stessa;
  - i posteggi dovranno essere distanziati fra loro di 3 metri e l'area di accesso diretto ai singoli banchi recintata con transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, secondo gli schemi e le misure indicate nella planimetrie allegate, al fine di separare “l'area di vendita” dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che attendono in fila il loro turno;
  - i varchi di entrata e di uscita “dall'area di vendita” devono essere di 1 un metro e devono essere separati secondo gli schemi indicati nelle planimetrie allegate;
  - le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno “dell'area di vendita”, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM 10/04/2020;
  - **gli operatori commerciali potranno accedere all'area mercatale, per l'allestimento dei propri posteggi, dalle ore 6.45 ed entro le ore 7.00 e liberare l'area entro le ore 14.00;**
  - **entro le ore 7.30 gli operatori commerciali devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al proprio posteggio ed allestito le “aree di vendita” secondo le disposizioni riportate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;**
  - **l'orario di svolgimento delle operazioni di vendita è dalle ore 7.30 alle ore 13.00;**
  - **al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'operatore, nel sito dove il comune le ha rese disponibili;**
  - **l'accesso “all'area di vendita” è regolato dall'operatore ambulante e il numero massimo di clienti che vi può accedere è determinato dal numero di operatori a servizio del banco, sempre nella rigorosa osservanza del rispetto del distanziamento sociale minimo di 1 metro (esempio n. 1 operatore = n. 1 cliente, n. 2 operatori = n. 2 clienti ecc.);**
  - **è consentita all'operatore solo la vendita frontale;**
  - **è fatto obbligo agli operatori dell'uso di guanti usa e getta, mascherine e sistemi di disinfezione delle mani in particolare accanto a tastiere, touch screen e sistemi di pagamento;**
  - **è fatto altresì obbligo agli operatori di mettere a disposizione dei clienti guanti usa e getta e/o gel igienizzate;**
  - **l'accesso “all'area di vendita” è obbligatoriamente consentito ai soli clienti con mascherina e guanti o con igienizzazione delle mani;**
3. di incaricare il Comando di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

#### **DISPONE INOLTRE CHE**

- il mancato rispetto degli orari dell'attività è punito ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. LGS 114/98;
- la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, è sanzionata anche penalmente secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modifiche della Legge n. 13/2020, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020.

La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai soggetti interessati, alle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia e all'ASL Servizio Igiene Pubblica del distretto di Scandiano.

*Castellarano, li 04/05/2020*

**testocopiaconforme**

**Il Sindaco  
Dott. Giorgio Zanni**

PIAZZA SANDRO PERTINI

- Area perimetrata da transenne per l'accesso al servizio ai banchi
- Transenne
- Area mercatale perimetrata da transenne

INGRESSO E USCITA DALL'AREA MERCATALE  
REGOLATO DAGLI OPERATORI INCARICATI  
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VIA DORALE

VIA RADICI IN MONTE

AREA MERCATALE

INGRESSO PUBBLICO

BIGLIETTERIA

+5,10

1,20

+4,82

REGIONE METALLICA IN DEMOLIZIONE

+5,64

W.C.

TRIBUNA

+5,58

1,20

4,77

14,75 m

5 m

5 m

1 m

4 m

3,5 m

7 m

3,5 m

8 m

4,3 m

1 ALM  
Tagliazucchi  
Andrea

Cassanelli Paola  
Ortofrutta

Bellini Denis  
Pescheria

5  
Ortofrutta S.D.  
ALM  
9,5 x 5

E

U

E

U

E

U

E

U



